

Circolare n. 2013-01

**OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI
DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE IN
MATERIA DI VIGILANZA PRUDENZIALE**
(testo consolidato al 01 gennaio 2015 – Aggiornamento I)

1 DEFINIZIONI E RINVII

- a. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
- **“affidamento operativo”**: affidamento derivante da un contratto perfetto ed efficace, in forza del quale il cliente può utilizzare la linea di credito;
 - **“attività creditizia”**: attività definita alla Lettera B) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
 - **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definita anche come BCSM;
 - **“circolare”**: la presente circolare;
 - **“coefficiente di solvibilità”**: coefficiente disciplinato dalle disposizioni previste nel Titolo III della Parte VII del REGOLAMENTO, rilevanti ai fini della compilazione dei PROSPETTI 4 e 5 della SEGNALAZIONE;
 - **“data di riferimento”**: ultimo giorno del trimestre a cui si riferisce la SEGNALAZIONE;
 - **“esposizione indiretta”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO⁽¹⁾;
 - **“grandi rischi”**: posizioni di rischio definite dalle disposizioni previste nel Titolo IV della Parte VII del REGOLAMENTO, rilevanti ai fini della compilazione del PROSPETTO 6 della SEGNALAZIONE;
 - **“gruppo di clienti connessi o controparti connesse”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;
 - **“imprese finanziarie”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;
 - **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni;
 - **“manuale”**: manuale operativo così come definito dall’art. VIII.II.4 del REGOLAMENTO;
 - **“modello”**: schema segnaletico così come definito dall’art. VIII.II.4 del REGOLAMENTO;
 - **“parte correlata”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;
 - **“partecipante al capitale”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;

¹ La definizione di cui si tratta va tenuta distinta dalla nozione di rischio indiretto, riferibile ai garanti di esposizioni assunte dal SOGGETTO SEGNALANTE, considerate nell’ambito della procedura P.U.M.A. anche ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi italiana.

- “**parti correlate e soggetti connessi ad esse**”: soggetti i cui rapporti con il SOGGETTO SEGNALANTE sono oggetto delle disposizioni previste nel Titolo V della Parte VII del REGOLAMENTO, rilevanti ai fini della compilazione del PROSPETTO 7 della SEGNALAZIONE;
- “**patrimonio di vigilanza**”: patrimonio di base, patrimonio supplementare e relative deduzioni così come definito dalle disposizioni previste nel Titolo II e nel Titolo XIII della Parte VII del REGOLAMENTO, rilevanti ai fini della compilazione del PROSPETTO 3 della SEGNALAZIONE;
- “**prospetto**”: parte della SEGNALAZIONE;
- “**regolamento**”: il Regolamento dell’attività di concessione di finanziamenti n. 2011-03;
- “**RE.SO.AUT.**”: Registro dei soggetti autorizzati come disciplinato dal Regolamento n. 2006-01 e successive modifiche e integrazioni;
- “**SFOL**”: società finanziaria a operatività limitata; cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;
- “**segnalazione**”: rilevazione periodica di informazioni, redatta conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o supporti informativi gestionali, funzionale all’assolvimento degli obblighi informativi di cui alla presente CIRCOLARE e inviata a BCSM secondo le modalità e i termini da questa definiti;
- “**società preesistenti**”: cfr. art.I.I.2 del REGOLAMENTO
- “**soggetti segnalanti**”: soggetti autorizzati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella parte VII del Regolamento n. 2011-03;
- “**vigilanza prudenziale**”: norme contenute nella Parte VII del REGOLAMENTO, dal Titolo I al Titolo VIII, e relative disposizioni transitorie;
- “**voce**”: dato elementare della SEGNALAZIONE, da inserire nei PROSPETTI compilando il relativo MODELLO.

b. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo di termini sopra descritti è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTA. Per tutto quanto non espressamente definito nella presente CIRCOLARE, valgono le definizioni contenute nel REGOLAMENTO e nella LISF.

c. Con riferimento alla nozione di “posizione di rischio” e alle sue possibili declinazioni nei diversi PROSPETTI della SEGNALAZIONE, si rinvia a quanto disposto al paragrafo 5.3 della CIRCOLARE.

2 FINALITÀ E STRUTTURA DELLA CIRCOLARE

a. La presente CIRCOLARE disciplina gli obblighi informativi in materia di VIGILANZA PRUDENZIALE ed ha quindi natura applicativa della Parte VII del REGOLAMENTO.

b. Nella CIRCOLARE sono fornite disposizioni applicative o interpretazioni delle predette norme presenti nel REGOLAMENTO, necessarie per l'assolvimento degli obblighi informativi tramite la compilazione e l'invio a BCSM della SEGNALAZIONE.

c. Gli schemi segnaletici sono definiti avendo presenti sia i diversi modelli operativi che possono adottare i SOGGETTI SEGNALANTI sia le norme transitorie di cui alla parte XI del REGOLAMENTO, che consentono una graduale applicazione degli istituti prudenziali disciplinati nella Parte VII del REGOLAMENTO medesimo.

d. La CIRCOLARE ha una struttura in capitoli secondo l'articolazione dei PROSPETTI che compongono la SEGNALAZIONE; ogni capitolo è composto da paragrafi che aggregano disposizioni omogenee per argomento.

e. Le regole di compilazione illustrate nella CIRCOLARE sono finalizzate a definire il flusso di dati diretto a BCSM in maniera conforme alle necessità di analisi di quest'ultima. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio di esercizio dei SOGGETTI SEGNALANTI può essere fatto discendere dalle istruzioni presenti nella CIRCOLARE, salvo che questo non sia espressamente previsto.

3 SOGGETTI DESTINATARI

a. Sono tenute al rispetto delle disposizioni della CIRCOLARE, e sono pertanto qualificati come SOGGETTI SEGNALANTI, i soggetti autorizzati diversi dalle banche autorizzate allo svolgimento dell'ATTIVITÀ CREDITIZIA.

b. I SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione (coatta o volontaria) non sono tenuti alla compilazione della presente SEGNALAZIONE, così come delle altre segnalazioni statistiche di vigilanza. L'esenzione descritta decorre dalla data di emanazione del provvedimento ex art. 85 LISF o di accertamento dei presupposti ex art. 99 LISF e riguarda tutte le segnalazioni per le quali non sia ancora decorso il termine per l'inoltro dei dati a BCSM (ad esempio, un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa emanato in data 28 aprile 20XX esonera il soggetto segnalante dall'invio delle segnalazioni con termine di inoltro pari o successivo al 30 aprile 20XX).

c. Considerata l'esigenza per l'Autorità di Vigilanza di mantenere un adeguato presidio informativo sull'andamento della procedura, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 della LISF, i SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione volontaria devono comunque trasmettere a BCSM:

- entro il mese successivo a quello del deposito presso la Cancelleria del Tribunale Unico, copia delle relazioni di cui all'articolo 111, commi 1, 3 e 4 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
- entro il 31 gennaio di ogni anno una situazione dei conti riferita al 31 dicembre di ogni anno, compilata sulla base dello schema previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di segnalazioni trimestrali.

3.1 Tipologia di SOGGETTI SEGNALANTI

a. Le tipologie di soggetti segnalanti che, in virtù delle opzioni previste dal regolamento⁽²⁾, sono tenute al rispetto degli obblighi informativi in materia di vigilanza prudenziale sono le seguenti:

1. SOCIETÀ PREESISTENTI per le quali si applicano le regole di vigilanza prudenziale previste per le SFOL. L'applicazione del regime di vigilanza ridotto può discendere o dalla volontaria adozione del modello specializzato di SFOL, ai sensi dell'art. XI.II.4, comma 1, lett. b) del REGOLAMENTO ovvero dall'entrata in vigore, a partire dal 31 dicembre 2012, del regime transitorio che estende *ex lege* - fino al 30.12.2013 - alle SOCIETÀ PREESISTENTI l'intero regime prudenziale delle SFOL. Dalla data di effettivo recepimento delle relative disposizioni prudenziali (da comunicare alla BANCA CENTRALE, anche ai fini della pubblicazione sul RE.SO.AUT.) potranno applicarsi i

² Si rammenta che ai sensi del citato articolo del REGOLAMENTO le opzioni sono 3:

- a) l'adozione del nuovo modello specializzato di società finanziaria, ai sensi dell'articolo II.II.3 del REGOLAMENTO, senza limitazioni alla propria operatività;
- b) l'adozione del nuovo modello specializzato di società finanziaria ad operatività limitata, con i vincoli di cui all'articolo I.I.2 e le connesse semplificazioni di cui alla Parte VII, Titolo XIII del REGOLAMENTO;
- c) la conservazione del vecchio modello non specializzato, di cui all'articolo 156 comma 1 della LISF, con conseguente applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale rafforzata in materia di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo XI.V.1 comma 2 del REGOLAMENTO.

Resta ferma la possibilità di rinunciare all'autorizzazione all'ATTIVITÀ CREDITIZIA per specializzazione in altro comparto finanziario, di cui all'articolo XI.II.1 comma 2 del REGOLAMENTO con conseguente non applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale previste dal REGOLAMENTO.

benefici derivanti dall'applicazione di un fattore moltiplicativo del 40 per cento sulle esposizioni vantate da altri intermediari nei loro confronti;

2. SOCIETÀ PREESISTENTI che decidono, ai sensi dell'art. XI.II.4, comma 1, lett. a) del REGOLAMENTO di adeguarsi al modello di società finanziaria specializzata, senza limitazioni alla propria operatività. In tali casi – dalla data di effettivo recepimento delle relative disposizioni prudenziali (da comunicare alla BANCA CENTRALE, anche ai fini della pubblicazione sul RE.SO.AUT.) – potranno applicarsi i benefici derivanti dall'applicazione di un fattore moltiplicativo del 20 per cento sulle esposizioni vantate da altri intermediari nei loro confronti;
3. SOCIETÀ PREESISTENTI che decidono, ai sensi dell'art. XI.II.4, comma 1, lett. c) del REGOLAMENTO, di mantenere le altre autorizzazioni e alle quali si applica un regime prudenziale rafforzato, al più tardi a partire dal 31.12.2013. Dalla data di effettivo recepimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale vigenti per il modello operativo prescelto (da comunicare alla BANCA CENTRALE, anche ai fini della pubblicazione sul RE.SO.AUT.) potranno applicarsi i benefici derivanti dall'applicazione di un fattore moltiplicativo del 20 per cento sulle esposizioni vantate da altri intermediari nei loro confronti;
4. società di nuova costituzione che decidono di adottare il modello delle SFOI;
5. società di nuova costituzione che decidono di adottare il modello di società finanziaria a operatività piena.

b. Il MODELLO previsto dalla CIRCOLARE è strutturato in modo da consentire, a decorrere dalla SEGNALAZIONE riferita al 31.12.2012, di indicare la tipologia di SOGGETTO SEGNALANTE.

3.2 Data di effettivo recepimento delle regole prudenziali e pubblicazione sul RE.SO.AUT.

a. Le norme transitorie e finali di cui alla Parte XI del regolamento prevedono l'obbligatoria comunicazione alla Banca Centrale della data di effettivo recepimento delle disposizioni prudenziali previste per le società finanziaria ad operatività limitata, nell'ambito del periodo transitorio, ovvero relative al modello operativo prescelto nell'ambito della fase strategica di cui all'art. XI.II.4.

b. La comunicazione alla Banca Centrale assolve una duplice funzione:

- consentire all'Autorità di Vigilanza di riqualificare il SOGGETTO SEGNALANTE in funzione del regime prudenziale da applicare. In tale contesto, potranno essere richiesti dati e informazioni integrative volte ad appurare l'avvenuto completamento del processo di adeguamento organizzativo e patrimoniale alle pertinenti disposizioni del REGOLAMENTO;
- rendere conoscibile a terzi – mediante la pubblicazione sul Registro dei Soggetti Autorizzati – il regime prudenziale del SOGGETTO SEGNALANTE, anche ai fini delle ponderazioni da applicare alle esposizioni vantate nei confronti del soggetto medesimo.

c. La BANCA CENTRALE procede alla pubblicazione sul Registro dei Soggetti Autorizzati una volta completata la verifica circa il ricorrere delle condizioni previste dal regolamento per l'applicazione del pertinente regime prudenziale. Tale pubblicazione riveste pertanto una valenza costitutiva nei

confronti dei terzi, non potendo il soggetto segnalante avvalersi di un regime prudenziale più favorevole di quello risultante dal Registro medesimo.

4 PERIODICITA' E STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

a. La SEGNALAZIONE ha periodicità trimestrale e va compilata utilizzando il relativo MODELLO, pubblicato sull'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm) unitamente al MANUALE che contiene le indicazioni operative per l'inserimento dei dati nel MODELLO e le modalità tecniche di trasmissione della SEGNALAZIONE a BCSM.

b. Il MODELLO si articola in 11 PROSPETTI:

1. dati generali e note;
2. indicatori automatici di attenzione;
3. patrimonio di vigilanza e coperture patrimoniali minime;
4. coefficiente di solvibilità: attività per cassa ponderate per rischio di inadempimento delle controparti debitorie;
5. coefficiente di solvibilità: ponderazione garanzie - impegni e calcolo coefficiente;
6. grandi rischi;
7. rapporti contrattuali con parti correlate e soggetti connessi ad esse;
8. trasformazione delle scadenze;
9. partecipazioni detenibili;
10. censimento delle prime 30 controparti debitorie;
11. prime 30 controparti debitorie.

c. Gli aggiornamenti del MODELLO e del MANUALE sono resi disponibili con le modalità previste dal secondo comma dell'art. VIII.II.4 del REGOLAMENTO.

d. In relazione ai singoli PROSPETTI sono fornite indicazioni circa la rilevanza, o meno, delle VOCI segnalatiche previste per le SFOL e le SOCIETÀ PREESISTENTI (alle stesse assimilate durante il regime transitorio), mediante la locuzione “**non rilevante per le SFOL**”.

5 INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE

5.1 Periodicità di trasmissione della segnalazione a BCSM

a. I SOGGETTI SEGNALANTI sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella CIRCOLARE a partire dalla SEGNALAZIONE riferita al 31 dicembre 2012.

b. Le SEGNALAZIONI vanno trasmesse a BCSM entro il secondo mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 17.3.

5.2 Modalità di compilazione della segnalazione

a. La compilazione dei PROSPETTI va eseguita utilizzando i valori delle singole VOCI alla data contabile cui si riferisce la SEGNALAZIONE, aggiornati con periodicità trimestrale, salvo quanto diversamente disposto dalla CIRCOLARE o dal REGOLAMENTO.

b. L'importo da segnalare nelle VOCI degli schemi segnaletici, se non diversamente disposto dalla presente CIRCOLARE, deve essere determinato secondo i medesimi criteri di valutazione delle corrispondenti voci e sottovoci degli schemi del bilancio d'impresa.

c. I valori vanno inseriti nei PROSPETTI in unità di euro, trascurando – con riferimento alle singole voci – le frazioni inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore le frazioni uguali o superiori a 50 centesimi.

d. Le poste contabili espresse in valute diverse dall'euro vanno valorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla DATA DI RIFERIMENTO.

5.3 La posizione di rischio nei prospetti componenti la segnalazione

a. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui alla presente CIRCOLARE, per posizione di rischio si intende l'attività di rischio ponderata applicando i fattori moltiplicativi previsti dal REGOLAMENTO per il calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ. In conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO, nei diversi PROSPETTI della SEGNALAZIONE le attività ricomprese nel calcolo delle posizioni di rischio sono determinate come di seguito indicato (³).

b. Nei PROSPETTI 4 e 5, relativi al COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, la posizione di rischio è determinata considerando:

- le esposizioni per cassa o di firma;
- le partecipazioni ed interessenze a queste assimilabili;
- gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato;
- gli strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato (cfr. art. VII.III.2, comma 1 del REGOLAMENTO).

c. Nel calcolo delle posizioni di rischio:

³ L'illustrazione delle attività di rischio considera in primo luogo quanto previsto per i PROSPETTI 4 e 5 per il calcolo del coefficiente di solvibilità che presenta la maggiore articolazione delle disposizioni normative; per i restanti PROSPETTI sono fornite indicazioni integrative circa le attività da escludere o da ricomprendere.

- la ponderazione delle attività di rischio “fuori bilancio” va eseguita non considerando gli affidamenti non ancora operativi (cfr. definizione di AFFIDAMENTO OPERATIVO);
- le esposizioni da ricomprendere, includono le operazioni di locazione finanziaria attiva (credito residuo ed eventuali rate maturate alla DATA DI RIFERIMENTO e non ancora incassate);
- la quota parte già dedotta dal PATRIMONIO DI VIGILANZA riferita ai PARTECIPANTI AL CAPITALE va esclusa;
- sono parimenti escluse dal calcolo delle posizioni di rischio le attività già dedotte dal patrimonio di vigilanza.

d. Nel PROSPETTO 3, relativo al calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA, la posizione di rischio comprende le attività considerate ai fini dei PROSPETTI 4 e 5:

- nei limiti dell'utilizzato per quanto concerne le esposizioni per cassa e di firma, senza considerare eventuali posizioni di accordato non utilizzato (margine disponibile);
- ricomprendendo nella posizione di rischio anche le ESPOSIZIONI INDIRETTE. Ai fini di cui all'articolo VII.II.4, comma 4 del REGOLAMENTO, il SOGGETTO SEGNALANTE non deduce dal proprio PATRIMONIO DI VIGILANZA le ESPOSIZIONI dirette e INDIRETTE, che siano già dedotte, ai fini medesimi, dal PATRIMONIO DI VIGILANZA dell'IMPRESA FINANZIARIA controllante.

e. Nel PROSPETTO 6, relativo ai GRANDI RISCHI, e nel PROSPETTO 7, inerente alle PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, la posizione di rischio comprende le attività considerate ai fini dei PROSPETTI 4 e 5:

- includendo le eventuali ESPOSIZIONI INDIRETTE. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli VII.IV.6 e VII.V.5 del REGOLAMENTO, nel caso di gruppi, il rispetto delle disposizioni in materia di grandi rischi e parti correlate è verificato rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle assunte per il tramite di IMPRESE FINANZIARIE controllate) al PATRIMONIO DI VIGILANZA rettificato di cui all'art. VII.II.13 del REGOLAMENTO ⁽⁴⁾.

5.4 Classificazione e valutazione dei crediti

a. Ai fini di un compiuto controllo dei rischi creditizi, i SOGGETTI SEGNALANTI procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili sul merito creditizio dei debitori, con conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria di crediti (dubbi o *in bonis*) in conformità a quanto disposto dal REGOLAMENTO.

b. I SOGGETTI SEGNALANTI si organizzano in modo da assicurare l'effettiva attuazione di quanto sopra disposto, anche attraverso opportune deleghe interne in grado di garantire una tempestiva riclassificazione e valutazione dei crediti rispetto al momento in cui sono disponibili aggiornamenti sul merito creditizio dei clienti.

c. Il tempestivo aggiornamento del valore di presumibile realizzo dei crediti deve inoltre trovare corrispondenza nella contabilità aziendale e nelle segnalazioni periodiche di vigilanza inoltrate a BCSM.

d. L'andamento dei crediti e le valutazioni eseguite vengono portati all'attenzione dell'organo amministrativo con le modalità previste al comma 7 dell'art. VII.IX.11 del REGOLAMENTO.

⁴ Incluse le banche. Ai fini del computo della esposizione indiretta non rileva la presenza o meno di affidamenti del SOGGETTO SEGNALANTE alla impresa finanziaria controllata.

5.5 Altre indicazioni di carattere generale

a. Al fine di garantire l'individuazione univoca dei soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) cui si riferiscono i dati (ad esempio nel PROSPETTO relativo ai GRANDI RISCHI), nella compilazione della SEGNALAZIONE vanno utilizzate le regole di codifica previste per l'attribuzione del "codice cliente" dalle Istruzioni tempo per tempo vigenti emanate dall'Agenzia di Informazione Finanziaria ⁽⁵⁾. La codifica delle aggregazioni di soggetti (es. GRUPPO DI CLIENTI O CONTROPARTI CONNESSE) va eseguita con le modalità operative previste nel MANUALE.

b. Nella valutazione dei legami di connessione "economica" tra due o più soggetti, ai sensi di quanto previsto dell'art. I.I.2, comma 1 del REGOLAMENTO, occorre considerare l'esistenza di legami in forza dei quali, con tutta probabilità, le difficoltà finanziarie di un soggetto potrebbero ripercuotersi sulla capacità di rimborso dei propri debiti da parte degli altri soggetti. E' pertanto rimesso al prudente apprezzamento dei competenti organi aziendali valutare la sussistenza o meno del suddetto requisito sulla base del complesso delle informazioni disponibili circa la rilevanza dei rapporti intercorrenti tra i clienti affidati.

5.6 Collegamento con la disciplina di vigilanza prudenziale delle banche

a. In coerenza con quanto previsto dall'art. VII.II.4 comma 4 del REGOLAMENTO, gli affidamenti concessi da società finanziarie alle proprie banche controllanti, come tali soggetti alla disciplina delle deduzioni dal patrimonio di vigilanza delle medesime società finanziarie, vanno computati al netto di eventuali affidamenti ricevuti dalla banca controllante ⁽⁶⁾.

5.7 Quesiti

a. I quesiti relativi alle disposizioni presenti nella CIRCOLARE possono essere presentati a BCSM secondo le modalità previste dall'art. VIII.II.5 del REGOLAMENTO.

⁵ Alla data di emanazione della presente Circolare, si fa riferimento all'Istruzione n. 2010-07. Ad esempio, nel caso di una persona fisica sammarinese va utilizzato il codice ISS, escludendo il ricorso al codice di registrazione nell'anagrafe generale del soggetto destinatario (ndg) che impedirebbe l'aggregazione delle posizioni di rischio a livello di sistema.

⁶ Esempio: la società finanziaria BETA stipula un'operazione di leasing attivo con la propria banca controllante ALFA per un importo di 1.000; la medesima società BETA è altresì destinataria di finanziamenti da ALFA per un importo di 800. Ai fini della disciplina di vigilanza prudenziale di ALFA (banca controllante) le due operazioni non rilevano, mentre per la società finanziaria BETA va determinata una deduzione dal patrimonio di vigilanza pari all'ammontare del leasing concesso al netto dell'affidamento ricevuto, quindi per un importo di 200 (attività di rischio da ponderare quindi quale leasing per determinare la posizione di rischio da confrontare con il conferimento di ALFA in BETA al fine di ottenere il valore della deduzione dal patrimonio di vigilanza).

6 PROSPETTO 1. - DATI GENERALI E NOTE

a. Nel PROSPETTO Dati Generali e Note vanno inseriti i riferimenti anagrafici del SOGGETTO SEGNALANTE e la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, da selezionare nell'ambito di quelle pre-compilate, nonché i dati relativi:

- al modello operativo adottato, tra quelli di cui al precedente paragrafo 3.1;
- all'appartenenza o meno a gruppi, con indicazione del ruolo (controllante o controllata) rivestito dal SOGGETTO SEGNALANTE e, se del caso, dell'IMPRESA FINANZIARIA controllante;
- al "Responsabile delle Segnalazioni Statistiche", inteso come il soggetto a cui è affidata la responsabilità della unità organizzativa incaricata della predisposizione e invio delle segnalazioni statistiche di vigilanza.

b. Nella parte "Note alla segnalazione" i SOGGETTI SEGNALANTI possono inserire commenti od osservazioni relative ai dati inseriti, al fine di meglio chiarirne il contenuto, così come i dati e le informazioni richieste dalla CIRCOLARE e dal MANUALE.

7 PROSPETTO 2. – INDICATORI AUTOMATICI DI ATTENZIONE

a. Gli indicatori automatici di attenzione intendono essere un valido strumento a supporto dei compilatori della SEGNALAZIONE, evidenziando eventuali incongruenze tra i dati inseriti (ad es. controlli di quadratura) ovvero il mancato rispetto dei requisiti prudenziali, favorendo i conseguenti approfondimenti da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI.

b. Il PROSPETTO 2, riporta il riepilogo di tutti gli indicatori inerenti le anomalie riscontrate nella compilazione dell'intera SEGNALAZIONE. Di norma, ogni singolo indicatore di attenzione è presente nei singoli PROSPETTI in corrispondenza dei punti nei quali è rilevata l'anomalia, in modo che la stessa emerga già in fase di compilazione del MODELLO.

c. La finalità degli indicatori di attenzione è meramente informativa; la loro eventuale presenza non impedisce né la compilazione, né il salvataggio, né l'inoltro alla BANCA CENTRALE del MODELLO.

8 PROSPETTO 3. - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COPERTURE PATRIMONIALI MINIME

8.1 Struttura del patrimonio di vigilanza

a. Il PATRIMONIO DI VIGILANZA è composto da patrimonio di base e patrimonio supplementare al netto delle deduzioni, in coerenza con le disposizioni previste dal Titolo II e dal Titolo XIII (per le SFOL) della parte VII del REGOLAMENTO nonché dalla presente CIRCOLARE.

b. Per l'illustrazione delle relazioni tra le singole VOCI componenti il PATRIMONIO DI VIGILANZA, si rimanda al MODELLO e al MANUALE; di seguito sono fornite indicazioni per la compilazione di specifiche VOCI, integrative delle disposizioni presenti nel REGOLAMENTO.

8.2 Indicazioni relative a singole voci del patrimonio di base

a. Il **Capitale sociale** va considerato nell'apposita VOCE in relazione all'intero ammontare delle azioni sottoscritte. Gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano, ai fini della presente voce del PATRIMONIO DI VIGILANZA, solo a partire dal mese nel corso del quale è stata completata l'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Società così come previsto dalla Legge 47/2006 e successive modifiche.

b. Qualora alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE l'aumento di capitale sia stato integralmente versato, ma non siano ancora state completate le predette attività di iscrizione presso il Registro delle Società, tale importo può convenzionalmente essere ricompreso nella VOCE "altre riserve", rilevando la mancata iscrizione e l'importo dell'appostazione convenzionale nel PROSPETTO 1 "Dati generali e note" e inviando a BCSM la documentazione che comprova l'operazione di versamento. Alla successiva SEGNALAZIONE, a seguito del completamento delle predette attività, il SOGGETTO SEGNALANTE provvede a far confluire l'ammontare in parola nella VOCE "Capitale sociale".

c. Quanto disposto al punto precedente si applica anche nel caso di finanziamento soci destinato all'incremento patrimoniale, fino alla data di iscrizione nel Registro delle Società dell'aumento del capitale sociale.

d. Nel caso di operazioni di aumento del capitale già iscritte nel Registro delle Società, ma la cui realizzazione sia diluita nel tempo, i SOGGETTI SEGNALANTI rilevano nel PATRIMONIO DI VIGILANZA l'ammontare delle azioni sottoscritte sino al mese cui si riferisce la SEGNALAZIONE.

e. I versamenti ancora da ricevere a fronte di sottoscrizione di capitale sociale vanno evidenziati tra gli elementi negativi del patrimonio di base nella VOCE "**Capitale sottoscritto e non versato**".

f. Nel patrimonio di base vanno considerati gli ammontari relativi ai **sovrapprezzi di emissione**, corrispondenti alla differenza tra il valore nominale delle azioni e il maggior prezzo delle medesime azioni per le operazioni di incremento patrimoniale sottoscritte, versate e già oggetto di iscrizione presso il Registro delle Società. Nel caso di operazioni già oggetto di versamento ma non ancora iscritte oppure iscritte ma con realizzazione diluita nel tempo, trovano applicazione anche per questa VOCE le disposizioni sopra esposte per la VOCE "Capitale sociale"⁽⁷⁾.

⁷ A titolo di esempio si consideri il caso di una società con Capitale Sociale di 1.000, per la quale viene eseguita un'operazione di aumento di capitale di 104, con un sovrapprezzo azioni di 4 e versamento, alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, solo del 50% dell'ammontare sottoscritto, la SEGNALAZIONE va compilata come segue:

- capitale sociale = 1.100;
- sovrapprezzo azioni = 2;

g. Tra le riserve, quali componenti del patrimonio di base, va considerata l'eventuale riserva indisponibile corrispondente al valore delle azioni o quote proprie appostate nell'attivo dello stato patrimoniale di bilancio.

h. La VOCE **Utili portati a nuovo** ricomprende unicamente gli utili portati a nuovo a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci nell'ambito dell'approvazione del bilancio di esercizio; la VOCE va aggiornata con cadenza annuale per la prima DATA DI RIFERIMENTO successiva all'approvazione del bilancio di esercizio (giugno). Nel caso di decisione dell'assemblea dei soci circa la destinazione dell'utile di esercizio a riserva va eseguita la valorizzazione della VOCE corrispondente.

i. Il **Fondo rischi finanziari generali** ha la funzione di coprire il rischio generico d'impresa al quale è esposto il SOGGETTO SEGNALANTE. Essendo assimilabile a una riserva patrimoniale, il fondo rappresenta una componente positiva del patrimonio di vigilanza di base. Nelle more della revisione degli schemi di bilancio delle società finanziarie, il saldo delle dotazioni e dei prelievi (variazione netta) fatto registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritto convenzionalmente, con il pertinente segno algebrico, nella voce "Accantonamenti aventi speciali destinazioni" del conto economico nell'ambito degli schemi segnaletici relativi al bilancio di esercizio e alla situazione trimestrale dei conti di cui alla L.U. n. 31/1996. La costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono in nessun caso avvenire in sede di attribuzione dell'utile di esercizio. Per quanto attiene al bilancio d'impresa, di tipo civilistico, ai fini di una maggiore chiarezza informativa e trasparenza della documentazione contabile conoscibile dai terzi, il "*fondo rischi finanziari generali*" dovrà figurare nel passivo dello Stato Patrimoniale e le relative variazioni appostate nella voce "*Variazione del fondo rischi finanziari generali*".

j. Tra le deduzioni dal patrimonio di base figura la VOCE **Capitale sottoscritto non versato**, che va compilata con l'importo delle azioni sottoscritte e non ancora versate⁸⁾, non comprendendo in tale VOCE gli eventuali sovrapprezzi di emissione⁹⁾ e le spese di emissione.

k. La VOCE **Azioni o quote proprie** va compilata con l'importo delle azioni o quote di propria emissione presenti nel portafoglio del SOGGETTO SEGNALANTE.

l. In relazione a quanto previsto dall'art. VII.II.2 comma 2, sono considerate **Immobilizzazioni immateriali**: a) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo quando abbiano utilità pluriennale; b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili nonché i relativi acconti versati; c) gli altri costi pluriennali. L'importo delle immobilizzazioni immateriali va valorizzato al netto dei fondi di ammortamento risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Dalla voce sono escluse le immobilizzazioni immateriali oggetto di contratti di leasing

m. Nella VOCE **Perdite portate a nuovo** vanno ricomprese unicamente le perdite portate a nuovo a fronte di bilanci di esercizio approvati dall'assemblea dei soci; fino alla SEGNALAZIONE con DATA DI RIFERIMENTO precedente all'approvazione del bilancio le perdite rilevate vanno appostate nella voce "perdite" come di seguito descritto.

n. La VOCE **Perdite** va alimentata con le perdite riconducibili a rettifiche su crediti, a insussistenze dell'attivo, a sopravvenienze passive ovvero ad altre componenti economiche negative, qualora queste ultime siano di rilevante entità (ad esempio, perdite su titoli). Le perdite vanno considerate al loro insorgere e devono pertanto essere incluse nella segnalazione a decorrere dal trimestre nel quale sono emerse. Le perdite sono riportate per l'intero ammontare, salvo diversa

- capitale non versato =50.

⁸ Nel caso di operazioni di aumento di capitale sottoscritte e versate per le quali non sono state completate le attività di iscrizione presso il Registro delle Società, trovano applicazione le modalità di appostazione convenzionale nella VOCE "altre riserve" sopra descritte.

⁹ Cfr. esempio precedente.

valutazione – aggiornata alla DATA DI RIFERIMENTO della segnalazione – da parte del Consiglio di amministrazione del SOGGETTO SEGNALANTE circa l'idoneità del flusso reddituale della gestione aziendale ad assorbire le perdite medesime entro la fine dell'esercizio.

o. L'importo delle perdite relative a un esercizio continuerà ad essere rilevato nella presente voce fino a che non venga approvato il relativo bilancio di esercizio; successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, dalla voce in commento verranno espunte le perdite relative all'esercizio per il quale è stato approvato il bilancio. ⁽¹⁰⁾.

p. Tra le deduzioni dal patrimonio di base vanno rilevate in apposita voce del modello, **Ulteriori elementi negativi**, gli ammontari relativi a richieste di BCSM, ai sensi dell'art. VII.II.2, comma 3 del regolamento.

8.3 Indicazioni relative a singole voci del patrimonio supplementare

a. La VOCE **Riserve di rivalutazione** è alimentata dalle rivalutazioni degli immobili di proprietà e/o delle partecipazioni valutati secondo criteri cautelativi tali da riflettere la possibilità di oscillazione dei prezzi.

b. In coerenza con quanto previsto dall'art. VII.II.7, comma 1 del REGOLAMENTO, gli **Strumenti ibridi di patrimonializzazione (VOCE non rilevante per le SFOL)** sono ricompresi nel

¹⁰ Ad esempio:

- perdite rilevate al 31.3.2012, per 100 mila euro, a fronte delle quali il Consiglio di amministrazione reputa capiente il flusso reddituale previsionale dell'esercizio 2012. Nella segnalazione in corrispondenza della voce "Perdite" non verrà riportato alcun importo;
- perdite rilevate al 30.6.2012 incrementate a 150 mila euro (in relazione a nuovi eventi di perdita), ritenute dall'organo amministrativo "riassorbibili" solo per 80 mila euro. Nella segnalazione in corrispondenza della voce "Perdite" verrà riportato l'importo di 70 mila euro (analogo importo andrà indicato nel "di cui: perdite dell'esercizio in corso");
- perdite rilevate al 30.9.2012, aumentate a 200 mila euro, ritenute dal Consiglio di amministrazione "riassorbibili" per 50 mila euro. Nella segnalazione in corrispondenza della voce "Perdite" verrà riportato l'importo di 150 mila euro (analogo importo andrà indicato nel "di cui: perdite dell'esercizio in corso");
- perdite rilevate al 31.12.2012, incrementate a 210 mila euro, ritenute dall'organo amministrativo "riassorbibili" (in base ai dati contabili provvisori, prima delle scrittura di rettifica e assestamento) per 90 mila euro. Nella segnalazione in corrispondenza della voce "Perdite" figurerà un importo di 120 mila euro (analogo importo andrà riportato nel "di cui: perdite dell'esercizio in corso");
- perdite rilevate al 31.03.2013 relative all'esercizio 2013 per 45 mila euro, ritenute dal Consiglio di amministrazione "riassorbibili" per 30 mila. Si supponga che dal progetto di bilancio sia determinato un ammontare delle perdite relative all'esercizio 2012 per 155 mila euro. Nella segnalazione in corrispondenza della voce "Perdite" verrà riportato l'importo di 170 mila euro (155 mila relativi all'esercizio 2012 +15 mila relativi all'esercizio 2013). Nella sottovoce "di cui: perdite dell'esercizio in corso" andrà indicato l'importo di 15 mila euro;
- approvazione il 31.5.2013 del bilancio 2012. La perdita definitivamente accertata, per effetto delle scritture di rettifica e assestamento, è pari a 155 mila euro. L'assemblea delibera di coprire la perdita per 80 mila euro e di portare a nuovo 75 mila euro.
- perdite rilevate al 30.06.2013 relative all'esercizio 2013 per 60 mila euro, ritenute dall'organo amministrativo "riassorbibili" per 20 mila. Nella segnalazione riferita al 30.6.2013, in corrispondenza della voce "Perdite portate a nuovo" verrà riportato l'importo di 75 mila (in conformità alla delibera assembleare che ha approvato il bilancio 2012) mentre nella voce "Perdite" verrà riportato l'importo di 40 mila euro (ossia i 60 mila rilevati nel 2013 al netto della parte ritenuta "coperta" dal flusso reddituale previsionale); nella sottovoce "di cui: perdite dell'esercizio in corso", andrà parimenti riportato l'importo di 40 mila euro.

patrimonio supplementare soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione del SOGGETTO SEGNALANTE alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE.

c. Le **Passività subordinate** (**VOCE non rilevante per le SFOL**) sono ricomprese nel patrimonio supplementare, qualora coerenti con le caratteristiche indicate all'art. VII.II.8 del REGOLAMENTO, nei limiti previsti dall'art. VII.II.5. L'eventuale quota di tali passività eccedente il citato limite va considerata nella VOCE "Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare" del MODELLO.

d. Con riferimento all'ammortamento dei prestiti subordinati ai fini del calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA, ai sensi di quanto previsto dall'art. VII.II.8 del REGOLAMENTO, vanno osservate le seguenti disposizioni:

- nel caso di emissioni con scadenza superiore ai 5 anni, ma con clausola di rimborso anticipato, solo su iniziativa dell'emittente, il fattore di riduzione annuo del 20% previsto dal predetto articolo si applica durante i 5 anni antecedenti la scadenza naturale originaria della passività;
- ai fini applicativi del calcolo dell'ammortamento sopra citato, rileva la quota trimestrale (5%) del valore annuale previsto dalla normativa (20%), applicata in riduzione dell'ammontare del prestito a partire dal trimestre a quello in cui ricade l'inizio degli ultimi 5 anni di vita residua dell'obbligazione..

e. La VOCE **Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate** (**VOCE non rilevante per le SFOL**) è alimentata con il saldo algebrico tra plus e minus relative alle partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie (cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO per la definizione di imprese non finanziarie) quotate in un mercato regolamentato. La presente VOCE va aggiornata con periodicità semestrale nelle SEGNALAZIONI di dicembre e di giugno, il valore della VOCE va quindi mantenuto costante e pari al precedente nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre.

f. Il calcolo del predetto saldo algebrico va eseguito confrontando il valore iscritto nella contabilità aziendale (al netto del relativo fondo svalutazione) e il valore di mercato delle partecipazioni stesse. Quest'ultimo valore va determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi giornalmente rilevati negli ultimi sei mesi precedenti ogni SEGNALAZIONE. Qualora il saldo algebrico calcolato come sopra descritto sia negativo, il relativo importo va considerato ai fini dell'alimentazione della VOCE "Minusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate".

g. Le plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate in un mercato regolamentato sono computate nel patrimonio supplementare nel limite (35%) e con il valore massimo relativo al patrimonio di base (30%) previsti dal comma 1, lett. c) dell'art. VII.II.5 del REGOLAMENTO.

h. Nella VOCE **Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa** sono inclusi tutti i fondi destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che pertanto, non possono esprimere le riduzioni di valore dei crediti connesse con le svalutazioni analitiche e forfetarie. L'alimentazione del fondo rischi su crediti è effettuata mediante appositi accantonamenti nel bilancio d'impresa a carico del conto economico "Accantonamenti ai fondi rischi su crediti" e non attraverso destinazione dell'utile di esercizio. Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza relative al bilancio d'esercizio e alla situazione trimestrale dei conti, gli accantonamenti della specie dovranno invece figurare convenzionalmente nella voce "accantonamenti aventi speciali destinazioni".

i. Rientrano nella VOCE "Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa" anche gli accantonamenti effettuati a valere sui canoni futuri relativi ai contratti di locazione finanziaria, destinati anch'essi a fronteggiare rischi di credito solo eventuali.

j. Tra le deduzioni dal patrimonio supplementare rilevano le **Minusvalenze nette su strumenti finanziari** (**VOCE non rilevante per le SFOL**), calcolate come descritto al comma 3 dell'art. VII.II.3 del REGOLAMENTO, con le modalità applicative di seguito esposte.

k. La presente VOCE va aggiornata con periodicità semestrale nelle SEGNALAZIONI di dicembre e di giugno, il valore della VOCE va quindi mantenuto costante e pari al precedente nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre.

l. Il calcolo delle minusvalenze su strumenti finanziari va eseguito confrontando il valore iscritto nella contabilità aziendale, al netto di eventuali “fondi oscillazione” iscritti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio e il valore corrente degli strumenti finanziari stessi. Quest’ultimo deve essere determinato, con riferimento agli strumenti finanziari immobilizzati, secondo i seguenti criteri:

- nel caso di strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di ciascun mese del trimestre al quale si riferisce la SEGNALAZIONE;
- nel caso di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, al presumibile valore di realizzo degli stessi calcolato sulla base del confronto con il prezzo di mercato, determinato secondo il criterio richiamato nell’alinea precedente, di strumenti finanziari aventi analoghe caratteristiche tecnico-economiche e negoziati su mercati regolamentati.

m. Per gli strumenti finanziari non immobilizzati il valore corrente è calcolato:

- nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese del trimestre al quale si riferisce la SEGNALAZIONE;
- nel caso di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, al presumibile valore di realizzo degli stessi calcolato sulla base del confronto con il prezzo di mercato, determinato attraverso il criterio richiamato all’alinea precedente, di strumenti finanziari aventi analoghe caratteristiche tecnico-economiche e negoziati su mercati regolamentati.

n. Per la determinazione delle **Minusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate (VOCE non rilevante per le SFOL)**, il calcolo va eseguito come in precedenza descritto per quanto concerne la VOCE “Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese finanziarie non quotate”, con una modalità operativa unica che quindi comporta la rilevazione, alternativamente, di plusvalenze nette o minusvalenze nette nell’ambito del patrimonio supplementare. Anche la presente VOCE va aggiornata con periodicità semestrale, con le modalità sopra espresse per le “Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese finanziarie quotate”.

o. Qualora il patrimonio supplementare sia superiore al patrimonio di base, considerato il limite di computabilità del 100 per cento di cui all’art. VII.II.5 del REGOLAMENTO, nel PROSPETTO del PATRIMONIO DI VIGILANZA andranno computati gli importi di ogni singola componente del patrimonio supplementare seguendo l’ordine ivi riportato, fino al raggiungimento del limite costituito dal patrimonio di base ⁽¹¹⁾. L’ammontare delle componenti non computabili andrà riportata (con il dettaglio delle singole VOCI e dei relativi importi non computati) nel PROSPETTO 1. “Dati Generali e Note”, nel campo Note alla SEGNALAZIONE, ad eccezione delle passività subordinate per le quali è già prevista una specifica VOCE (“Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare”).

8.4 Indicazioni relative alle deduzioni dal patrimonio di vigilanza

a. Con riferimento alle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA previste dal comma 1 dell’art. VII.II.4 del REGOLAMENTO non rilevano le eventuali partecipazioni detenute nel capitale di bcsm, in

¹¹ Ad esempio, si ipotizzi nel caso che il SOGGETTO SEGNALANTE abbia un patrimonio di base pari a euro 2.150 mila mentre la somma delle componenti del patrimonio supplementare sia pari a euro 3.700 mila per effetto di euro 1.500 mila di riserve di rivalutazione e di euro 2.200 mila di fondi rischi su crediti non aventi natura rettificativa. Nel PROSPETTO del PATRIMONIO DI VIGILANZA, sarà riportato l’intero ammontare della riserva di rivalutazione e un ammontare dei fondi rischi su crediti in misura pari a euro 650 mila.

quanto questa non rientra nella definizione di “Imprese finanziarie” prevista all’art. I.I.2 del regolamento.

Sono parimenti escluse dalle deduzioni le partecipazioni in imprese finanziarie poste in liquidazione volontaria o coatta amministrativa. A decorrere dalla segnalazione riferita al mese in cui è intervenuta la cancellazione dai rispettivi albi o elenchi per effetto della liquidazione, [la banca segnalante/il soggetto segnalante] tratterà, sotto il profilo prudenziale, l’impresa finanziaria in liquidazione al pari di qualsiasi altra impresa non finanziaria;

b. le deduzioni dal patrimonio di vigilanza per le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti dal soggetto segnalante, previste dal comma 2 dell’art. VII.II.4, sono effettuate senza alcuna limitazione in relazione al paese di insediamento del soggetto emittente.

c. le deduzioni dal patrimonio di vigilanza per le altre interessenze in “Imprese finanziarie”, previste dal comma 2 dell’art.VII.II.4, sono effettuate, nei casi di partecipazioni indirettamente detenute, nella misura derivante dall’applicazione della regola della equity ratio, coerentemente a quanto previsto al seguente paragrafo e a prescindere dalla riconducibilità della/e impresa/e interposta/e alla categoria delle “Imprese finanziarie”.

8.5 Indicazioni relative alle deduzioni dal patrimonio di vigilanza per posizioni di rischio nei confronti dei partecipanti al capitale

a. Una apposita tabella nell’ambito del presente PROSPETTO 3 è dedicata al calcolo delle deduzioni previste dal comma 4 dell’art. VII.II.4 , che vanno effettuate avendo come riferimento le posizioni di rischio assunte dal SOGGETTO SEGNALANTE, secondo le seguenti modalità applicative:

- in primo luogo, viene considerato il valore del conferimento riferibile al PARTECIPANTE AL CAPITALE. In proposito, tenuto conto dell’evoluzione temporale che può essere intervenuta dal momento dell’apporto di capitale alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, andrà considerato, come valore di conferimento, il maggiore tra:
 - il valore nominale dei conferimenti effettuati, e
 - la quota di pertinenza del patrimonio netto riferibile al PARTECIPANTE AL CAPITALE, ottenuta applicando la regola dell’*equity ratio* ⁽¹²⁾. Quest’ultimo parametro è volto ad evitare il possibile annacquamento del patrimonio realizzato mediante la concessione di finanziamenti al PARTECIPANTE AL CAPITALE, ovvero a soggetti ad esso connessi, tali da configurare una restituzione anticipata del patrimonio di pertinenza del socio medesimo.
- una volta determinato l’ammontare del conferimento, occorre individuare le attività di rischio vantate, nei limiti dell’utilizzato, nei confronti del PARTECIPANTE AL CAPITALE e al GRUPPO DI CONTROPARTI ad esso CONNESSE, considerando sia i crediti per cassa che quelli di firma così come le ESPOSIZIONI INDIRETTE e le partecipazioni o altre interessenze a queste assimilabili. Per quanto concerne i crediti di firma, questi vanno appostati tra le attività di rischio nella misura in cui il SOGGETTO SEGNALANTE – qualora ciò sia coerente con il modello operativo prescelto ⁽¹³⁾ – ha rilasciato garanzie a favore del cliente (ad esempio, sotto forma di

¹² In particolare, nel caso di partecipazione posseduta per il tramite di persone giuridiche, interposte nella catena partecipativa, tra il PARTECIPANTE AL CAPITALE e il SOGGETTO SEGNALANTE, si procede al prodotto delle quote percentuali detenute a cascata in ogni singola entità. Ad esempio, la persona fisica A detiene il 55 per cento della società per azioni B che a sua volta detiene il 70 per cento della società a responsabilità limitata C, titolare diretta del 14 per cento delle azioni del SOGGETTO SEGNALANTE. In questo caso il calcolo della quota parte del patrimonio netto riconducibile ad A è pari al 5,39%. (corrispondente al prodotto 55% * 70% * 14%).

¹³ Per le SOCIETÀ PREESISTENTI che non abbiano proceduto alla volontaria adozione anticipata di altro modello operativo, ferma restando l’assimilazione nel regime transitorio alle SOCIETÀ FINANZIARIE A OPERATIVITÀ LIMITATA, la concessione

fideiussioni) sulla base di un impegno contrattuale assunto. Per la definizione completa delle altre attività di rischio rientranti nella posizione di rischio si rimanda al paragrafo 5.4. Il calcolo della posizione di rischio avviene applicando alle attività di rischio come sopra individuate, considerate al presunto valore di realizzo, i fattori di conversione e ponderazione previsti per il calcolo del coefficiente di solvibilità;

- infine, viene dedotta dal PATRIMONIO DI VIGILANZA la posizione di rischio come sopra determinata, nei limiti del conferimento del PARTECIPANTE AL CAPITALE. L'eventuale quota residua, non dedotta, rientra nel calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, dei GRANDI RISCHI e dei limiti alla concentrazione dei rischi verso PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, secondo le disposizioni previste per i relativi PROSPETTI (vengono ponderate le singole attività di rischio e quindi detratte le posizioni di rischio dedotte dal Patrimonio di vigilanza¹⁴);

b. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. VII.II.4, nel caso di GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE, la qualifica di PARTECIPANTE AL CAPITALE deve essere riscontrata completamente in almeno uno dei soggetti facenti parte del gruppo, non rilevando a tal riguardo l'eventuale somma delle quote di capitale riferibili all'intero GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE (¹⁵).

c. Nel caso di società fiduciarie che detengono partecipazioni in SOGGETTI SEGNALANTI sia a titolo di proprietà sia per conto terzi (mandati di tipo 2 secondo quanto previsto dalla Circolare BCSM n. 2010-02), le posizioni di rischio relative vanno considerate come separate e distinte ai fini dell'applicazione delle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA, salvo il caso in cui il fiduciante sia riconducibile al medesimo gruppo di soggetti connessi della società fiduciaria.

d. Le posizioni di rischio verso i PARTECIPANTI AL CAPITALE possono non essere dedotte dal Patrimonio di vigilanza solo previa deroga accordata dalla BCSM, ai sensi dell'art. VII.II.4, comma 5 del REGOLAMENTO

di garanzie è possibile – ai sensi dell'art. XI.II.4 del REGOLAMENTO – entro il limite prudenziale del triplo del patrimonio di vigilanza.

¹⁴ Ad esempio, si ipotizzi che il SOGGETTO SEGNALANTE abbia accordato una linea di credito di euro 1 mln, con un valore di utilizzato per euro 800 mila, a un socio che partecipa al capitale in misura rilevante per nominali euro 500 mila (con una quota di pertinenza del patrimonio netto di pari valore). Ai fini della deduzione dal PATRIMONIO DI VIGILANZA è oggetto di ponderazione la sola parte utilizzata. Pertanto, ipotizzando un coefficiente di ponderazione del 100%, dal PATRIMONIO DI VIGILANZA dovrà essere dedotto l'ammontare di euro 500 mila, perché nei limiti del conferimento. Per contro, ai fini del calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, devono essere seguite le disposizioni generali. Ne consegue che la posizione di rischio che rientra nel calcolo del predetto coefficiente sarà determinata nel modo seguente:

- a) ponderazione dell'utilizzato (800 mila * 100% = 800 mila);
- b) determinazione dell'equivalente creditizio dell'accordato (margine disponibile non ancora utilizzato della linea di credito), ipotizzando un fattore di conversione al 50% (200 mila * 50% = 100 mila);
- c) ponderazione dell'equivalente creditizio (100 mila * 100% = 100 mila);
- d) determinazione della posizione di rischio complessiva, sommando l'utilizzato ponderato all'equivalente creditizio ponderato (800 mila + 100 mila = 900 mila);
- e) sottrazione della quota dedotta dal PATRIMONIO DI VIGILANZA (900 mila – 500 mila = 400 mila).

La posizione di rischio che rientra nel calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ sarà, quindi, pari a euro 400 mila.

¹⁵ A titolo di esempio si consideri il caso di Mario Rossi titolare di diritti di voto nel SOGGETTO SEGNALANTE per una quota del 1.8% e di Giuseppe Bianchi titolare anch'esso di diritti di voto nella medesima società finanziaria per una quota pari al 1.5%, anche qualora i due soggetti facessero parte del medesimo GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI ai sensi dell'art. I.I.2, lo stesso non risulterebbe rilevante ai fini delle deduzioni dal patrimonio di vigilanza, non avendo nessuno dei partecipanti PARTECIPAZIONE RILEVANTE come definito dal REGOLAMENTO.

8.6 Patrimonio di vigilanza rettificato

a. Esclusivamente ai fini del rispetto dei limiti posti alla concentrazione dei rischi (di cui al PROSPETTO 6) e ai rapporti con parti correlate e soggetti connessi ad esse (di cui al PROSPETTO 7), come anticipato al paragrafo 5.3 della CIRCOLARE, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia di vigilanza consolidata, viene considerato il "patrimonio di vigilanza rettificato" pari alla somma dei patrimoni di vigilanza del SOGGETTO SEGNALANTE e delle IMPRESE FINANZIARIE controllate (incluse quelle estere) autorizzate all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

b. Nel prospetto 3 è pertanto richiesta la compilazione di una tabella nella quale indicare la denominazione della SOCIETÀ SEGNALANTE e delle IMPRESE FINANZIARIE controllate con i rispettivi PATRIMONI DI VIGILANZA riferiti alla stessa data della SEGNALAZIONE ovvero, nel caso di controllate estere che calcolano il patrimonio di vigilanza con diversa periodicità, l'ultimo dato disponibile.

8.7 Coperture patrimoniali minime

a. Il valore del PATRIMONIO DI VIGILANZA, determinato secondo le disposizioni del REGOLAMENTO e della presente CIRCOLARE, deve essere tale da garantire il costante rispetto di quanto disposto dall'art. VII.II.6 del REGOLAMENTO ossia almeno pari al maggiore tra capitale minimo e somma delle coperture patrimoniali minime previste ai successivi articoli VII.III.9 e VII.III.10.

b. Il coefficiente di copertura dei rischi operativi previsto dall'art. VII.III.10 va applicato secondo il piano pluriennale previsto dell'art. XI.V.1, comma 1, lett. b) del REGOLAMENTO ⁽¹⁶⁾.

¹⁶ 10% dal 01/01/2012; 15% dal 01/01/2013.

9 PROSPETTO 4. – COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ: ATTIVITÀ PER CASSA PONDERATE PER RISCHIO DI INADEMPIMENTO DELLE CONTROPARTI DEBITRICI

9.1 Principi generali

a. Il COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ determina l'ammontare minimo del PATRIMONIO DI VIGILANZA che i SOGGETTI SEGNALANTI devono possedere in rapporto al complesso delle attività “per cassa” e “fuori bilancio”, ponderate in base al rischio di perdita per inadempimento dei debitori.

b. I SOGGETTI SEGNALANTI devono mantenere costantemente il COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ entro il limite stabilito dall'art. VII.III.9, comma 1 (o dall'art. VII.XIII.3, comma 4 per le SFOL) del REGOLAMENTO, ovvero alla diversa misura stabilita da BCSM ai sensi del comma 3 del predetto articolo.

c. Per la definizione di posizione di rischio si rimanda, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.3, a quanto di seguito esposto ad integrazione delle disposizioni presenti nel REGOLAMENTO.

d. I parametri da utilizzare per il calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ sono elencati all'art. VII.III.3 del REGOLAMENTO; il successivo art. VII.III.4 stabilisce i fattori moltiplicativi per le attività di rischio in relazione alla tipologia di controparti debitorie.

9.2 Garanzie ricevute

a. In conformità a quanto previsto dall'art. VII.III.6, comma 2 del REGOLAMENTO, nel caso di garanzie personali e di derivati su crediti, il garante deve assumere l'impegno esplicito e giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

b. I finanziamenti con piano di ammortamento assistiti da garanzie con durata inferiore a quella dei finanziamenti stessi sono da considerarsi garantiti per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia.

c. Nel caso di concomitanza di garanzie reali e personali con la medesima ponderazione, la quota garantita va, in via convenzionale, ricondotta prioritariamente fra i rapporti assistiti da garanzia reale.

d. Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della zona “B” si applica la ponderazione ridotta dello 0% soltanto se il credito garantito è espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed è finanziato con provvista nella medesima valuta.

9.3 Garanzie reali ammesse

a. L'acquisizione di un pegno su certificati di partecipazione a Organismi di Investimento Collettivo (O.I.C.) e titoli azionari non determina l'applicazione di un fattore di ponderazione più favorevole.

b. L'acquisizione di un pegno su una GPM può determinare l'applicazione di una ponderazione più favorevole rispetto a quella prevista dalla natura del debitore solo se, e nella misura in cui, gli strumenti finanziari presenti nella GPM siano riconducibili alle categorie di garanzie reali previste dal comma 3 dell'art. VII.III.6.

9.4 Attività di rischio

- a. Sono escluse dalle attività di rischio le attività dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.
- b. L'esclusione di cui al precedente punto viene operata in sede di calcolo finale del coefficiente per quanto concerne le deduzioni relative alle posizioni di rischio nei confronti dei PARTECIPANTI AL CAPITALE, per cui nell'ambito delle singole VOCI del PROSPETTO relativo alla ponderazione vanno considerati al lordo delle predette deduzioni.
- c. Qualora non sia possibile imputare con precisione singole operazioni alle pertinenti categorie di attività di rischio, occorre adottare il criterio prudenzialmente più restrittivo fra quelli previsti. In particolare, il SOGGETTO SEGNALANTE deve:
 - classificare in base al debitore principale le attività di rischio di cui non sia possibile individuare con esattezza le garanzie (personali o reali) ricevute;
 - ricomprendere fra le attività di rischio con durata superiore a un anno le attività verso banche per le quali non sia possibile calcolare correttamente la vita residua;
 - attribuire alle attività di rischio da ponderare al 100% i crediti ipotecari su "immobili residenziali" per i quali non sia possibile individuare il tipo di controparte.
- d. Le garanzie personali promiscue, vale a dire quelle che assistono due o più rapporti che fanno capo a una medesima controparte, vanno imputate dapprima alla somma degli importi erogati e per l'eventuale residuo alla quota di credito non utilizzata che presenta il fattore di conversione più elevato.

9.5 Attività di rischio per cassa

- a. Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa qualunque sia la loro forma tecnica (impieghi, strumenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati, rapporti interbancari, ecc).
- b. Vanno incluse anche le immobilizzazioni originate da contratti di locazione finanziaria per l'importo corrispondente al credito residuo.
- c. I riporti e i pronti contro termine attivi vengono trattati come crediti garantiti da strumenti finanziari. Pertanto, qualora le attività oggetto del contratto siano costituite da strumenti finanziari appartenenti al novero delle garanzie ammesse, si applica la ponderazione prevista per tali garanzie.
- d. Nel caso di finanziamenti per cassa "in pool", ciascun partecipante (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) considera la sola quota di rischio a proprio carico.
- e. I certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo (O.I.C.) sono ricondotti nella categoria di rischio relativa alla tipologia di strumenti finanziari più rischiosa (in base al soggetto emittente) prevista dal regolamento dell'O.I.C..
- f. Le attività di rischio che includono interessi anticipati (come gli effetti scontati) vengono considerate al netto degli interessi non ancora maturati, cioè dei risconti passivi.
- g. Sono escluse dalle attività di rischio per cassa le seguenti attività:
 1. le partecipazioni, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione per gli importi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA);
 2. le cedole e i titoli esigibili a vista presenti in cassa;
 3. i valori inviati a terzi per l'incasso senza addebito in conto;
 4. gli effetti, gli altri titoli di credito e i documenti ricevuti s.b.f. e al dopo incasso;
 5. gli effetti insoluti e al protesto di terzi;
 6. l'importo da versare dagli azionisti a saldo di azioni, dedotto dal patrimonio di vigilanza;
 7. le insussistenze iscritte nell'attivo dedotte dal patrimonio di vigilanza;

8. i risconti attivi;
9. i disavanzi di esercizi precedenti dedotti dal patrimonio di vigilanza;
10. le spese e le perdite del corrente esercizio;
11. le immobilizzazioni materiali non oggetto di contratti di locazione finanziaria
12. le immobilizzazioni immateriali dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA ai sensi dell'art. VII.II.2, comma 2 del REGOLAMENTO.

h. Le esclusioni di cui al precedente elenco sono motivate dall'essere, le attività, già dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA (cfr. punti 1, 6, 9, 12) ovvero di casi in cui non sussiste un effettivo rischio controparte per le caratteristiche stesse delle operazioni da cui hanno origine (ad es. effetti accettati s.b.f e al dopo incasso).

9.6 Interessi e competenze da addebitare e da percepire

a. Fra le attività di rischio per cassa sono ricompresi anche gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora addebitati alla clientela.

b. I suddetti interessi vanno ricondotti nelle pertinenti categorie di attività di rischio, anche se sono contabilizzati in data successiva a quella di riferimento della SEGNALAZIONE.

c. Per i rapporti con la clientela, ove non sia possibile distinguere le controparti di riferimento degli interessi e delle competenze da addebitare, l'intero ammontare degli interessi e delle competenze da addebitare e da percepire viene ricompreso nei crediti per cassa con ponderazione 100%: "Altri crediti ponderati al 100%".

9.7 Debitori diversi

a. Sono ricondotte nelle pertinenti categorie di attività di rischio per cassa anche le partite creditorie contabilizzate fra i "debitori diversi".

9.8 Cassa e altri valori

a. Nella VOCE "Cassa e valori assimilati" vanno appostati i valori relativi ai biglietti e le monete in qualsiasi valuta, i metalli preziosi e i valori bollati. I vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati sono da segnalare nelle VOCI relative a seconda della controparte.

b. Alla VOCE "Cassa e valori assimilati" è attribuita ponderazione 0%.

9.9 Crediti per cassa verso banche o recanti l'esplicita garanzia delle stesse.

a. Sono compresi anche i vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati. I c/c di corrispondenza sono computati in base al relativo saldo contabile. Il SOGGETTO SEGNALANTE applica una ponderazione del 20%, ferma restando la disciplina sul rischio Paese.

9.10 Partecipazioni, prestiti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione.

a. Le partecipazioni, i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza sono riportati al netto dei fondi costituiti a fronte degli stessi e sono ponderati al 100%.

9.11 Altre attività

a. Nella VOCE “Altre attività”, sottovoce “Altre attività non ricomprese nelle precedenti voci” sono incluse, tra l’altro, le partite contabilizzate nella VOCE “Debitori diversi”, non attribuite alle pertinenti categorie di attività di rischio e, quindi, alle rispettive VOCI segnaletiche. Dette attività di rischio sono ponderate al 100%.

b. Nelle diverse categorie di attività di rischio per cassa sono ricompresi sia i ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi sia quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti (come ad esempio le commissioni e le provvigioni per servizi resi e i fitti attivi). I ratei attivi per i quali risulti problematico operare le suddette attribuzioni vanno ricondotti nella VOCE “Altre attività”, sottovoce: “Ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di attività di rischio per controparte”, con ponderazione forfetaria del 50%.

9.12 Azioni, quote ed altri titoli di capitale

a. Alle azioni, quote ed altri titoli di capitale, non dedotti dal patrimonio di vigilanza, si applica una ponderazione del 100%.

9.13 Strumenti finanziari di debito

a. La ponderazione da applicare alle attività di rischio connesse agli strumenti finanziari di debito del portafoglio immobilizzato e non immobilizzato è determinata in base al soggetto emittente e al rischio Paese.

b. Gli strumenti finanziari di proprietà immobilizzati sono considerati al netto dei corrispondenti fondi rettificativi. Nel caso in cui non sia possibile attribuire tali fondi alle specifiche categorie di strumenti finanziari, detti fondi vengono attribuiti prioritariamente agli strumenti finanziari con ponderazione maggiore e fino a concorrenza del valore dei medesimi strumenti finanziari.

9.14 Strumenti finanziari originati da operazioni di cartolarizzazione dei crediti di intermediari diversi dall’ente segnalante

a. Ai titoli in portafoglio originati da operazioni di cartolarizzazione di soggetti terzi (vale a dire diversi dal SOGGETTO SEGNALANTE) si applicano le seguenti ponderazioni: 20% ai titoli senior; 50% ai titoli mezzanine e 100% ai titoli junior.

10 PROSPETTO 5. – COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA': PONDERAZIONE GARANZIE – IMPEGNI E CALCOLO COEFFICIENTE

10.1 Regole di ponderazione delle attività di rischio “fuori bilancio”

a. La ponderazione per il rischio di credito delle attività “fuori bilancio” è effettuata sulla base del procedimento indicato all'art. VII.III.8, comma 1 del REGOLAMENTO, utilizzando i fattori di conversione e le definizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo.

b. Per quanto concerne le garanzie (ove consentite dal modello operativo adottato dal SOGGETTO SEGNALANTE) e gli impegni a “rischio pieno”, rientrano, in particolare, in tale classe di rischio le seguenti categorie di operazioni:

- garanzie con caratteri di sostituti del credito;
- accettazioni;
- crediti ceduti con clausola “pro - solvendo”, diversi dagli effetti riscontati;
- lettere di credito “stand – by”irrevocabili che si traducono in sostituti del credito;
- depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;
- altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

c. I fattori di ponderazione dell'equivalente creditizio corrispondono a quelli previsti per il calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, in relazione alle attività per cassa.

d. La controparte delle garanzie rilasciate alla quale riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

e. Dal computo delle attività di rischio “fuori bilancio” vanno escluse le voci indicate all'art. VII.III.8, comma 4 del REGOLAMENTO.

10.2 Attività di rischio complessive e calcolo del coefficiente di solvibilità

a. La somma delle “Attività di rischio per cassa” ponderate e delle “Attività di rischio fuori bilancio” ponderate determinano, previa detrazione degli importi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA in quanto afferenti posizioni di rischio verso PARTECIPANTI AL CAPITALE, il valore totale delle attività di rischio in bilancio e fuori bilancio ponderate per il rischio di inadempimento delle controparti debitorie.

b. Il coefficiente di solvibilità calcolato deve mantenersi entro i limiti previsti dall'art. VII.III.9 (o dall'art. VII.XIII.3, comma 4 per le SFOL) del REGOLAMENTO.

11 PROSPETTO 6. – GRANDI RISCHI

11.1 Premessa

a. Per la definizione di GRANDE RISCHIO e per i relativi criteri di determinazione vanno osservate, ad integrazione di quanto previsto nel Titolo IV della Parte VII del REGOLAMENTO, le disposizioni di seguito riportate.

11.2 Modalità di calcolo della posizione di rischio

a. La nozione di “controparte o gruppo di controparti connesse”, di cui all’art. I.I.2 del REGOLAMENTO ricomprende anche le controparti bancarie.

b. In coerenza con quanto previsto dall’art. VII.IV.1, il calcolo della posizione di rischio è effettuato, secondo le modalità definite per i PROSPETTI relativi al COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, con riguardo all’intera esposizione e, pertanto, rientra nel predetto calcolo anche la parte di accordato non ancora utilizzata dal debitore. Per questa, i fattori di conversione e di successiva ponderazione sono applicati sulla differenza tra accordato e utilizzato (cd. margine disponibile). La posizione di rischio così ottenuta si somma alla posizione di rischio, verso la medesima controparte e/o gruppo di controparti connesse, derivante dalla ponderazione dell’utilizzato.

c. Qualora l’utilizzato superi l’accordato, la ponderazione è da calcolare con esclusivo riguardo all’utilizzato.

d. Sono escluse dalla determinazione della posizione di rischio le attività che per loro natura non siano riferibili a una controparte, quali ad es. le immobilizzazioni materiali e immateriali; è invece ricompreso il valore dei crediti residui, rappresentati dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, originati da contratti di locazione finanziaria.

e. Ai sensi dell’art. VII.IV.3 del REGOLAMENTO, sono parimenti escluse le posizioni di rischio nei confronti dei PARTECIPANTI AL CAPITALE, e/o soggetti ad essi connessi, già dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

f. Qualora la controparte cui si riferisce la posizione di rischio sia componente di un gruppo bancario o finanziario sottoposto a regole di vigilanza prudenziale su base consolidata, si potrà applicare la ponderazione più favorevole attribuibile alla sua capogruppo, ferme restando le disposizioni relative al rischio paese.

g. Gli interessi e le competenze da addebitare e percepire, le altre partite creditorie rilevate in contabilità fra i “debitori diversi” e i ratei attivi devono essere riferiti, per quanto possibile, a ciascuna controparte debitrice.

h. La codifica dei soggetti cui si riferisce la posizione di rischio va eseguita con le modalità previste nel paragrafo 5.6 e nel MANUALE, finalizzate anche a garantire l’individuazione univoca del soggetto e del GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE rilevati sia nel presente PROSPETTO che, qualora ne ricorrano le condizioni, anche nel PROSPETTO dedicato alle prime 30 controparti debentrici.

11.3 Limiti alla concentrazione dei grandi rischi

a. Il SOGGETTO SEGNALANTE è tenuto a rispettare costantemente i limiti alla concentrazione dei rischi previsti all'art. VII.IV.2. e ad adottare la massima cautela nell'assunzione dei GRANDI RISCHI e nel conseguente monitoraggio delle posizioni, che deve essere espletato con mezzi organizzativi adeguati.

b. Coerentemente con quanto previsto dall'art. VII.IV.4 del REGOLAMENTO, BCSM può fissare, con riferimento a singoli SOGGETTI SEGNALANTI, limiti individuali e globali più stringenti di quelli previsti, in base a proprie valutazioni di ordine tecnico – operativo, avendo riguardo, in tale ambito, all'effettiva adeguatezza delle procedure interne per l'erogazione e gestione del credito. In particolare, assumono rilievo i processi di selezione della clientela, il monitoraggio dell'evoluzione della situazione economico – finanziaria dei maggiori clienti e il controllo dell'andamento dei finanziamenti concessi.

12 PROSPETTO 7. – RAPPORTI CONTRATTUALI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE (NON RILEVANTE PER LE SFOL)

12.1 Definizione di posizione di rischio e soggetti ricompresi

a. In conformità a quanto disposto dall'art. VII.V.4, comma 2 del REGOLAMENTO, l'assolvimento degli obblighi informativi di cui al presente PROSPETTO prevede il ricorso alla medesima definizione di posizione di rischio⁽¹⁷⁾ utilizzata per i GRANDI RISCHI da applicare, peraltro, ad un diverso novero di soggetti.

b. Per PARTE CORRELATA e SOGGETTI CONNESSI AD UNA PARTE CORRELATA si intende l'insieme definito all'art. I.I.2 (punti 52 e 77 del primo comma) del REGOLAMENTO. Tale aggregazione non necessariamente coincide con il concetto di GRUPPO DI CLIENTI O CONTROPARTI CONNESSE definito al punto 37 del medesimo articolo⁽¹⁸⁾, utilizzato in particolare per quanto concerne il PROSPETTO 6 relativo ai GRANDI RISCHI.

c. Come previsto per i GRANDI RISCHI, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. VII.V.4 del REGOLAMENTO, anche per il presente PROSPETTO sono escluse dal computo della posizione di rischio le attività dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

d. Ai fini della compilazione del presente PROSPETTO non rileva la presenza o meno delle stesse posizioni di rischio anche nel prospetto 6 relativo ai GRANDI RISCHI, in quanto i due PROSPETTI assolvono finalità segnaletiche diverse e indipendenti tra loro.

12.2 Limitazioni ed esclusioni nella determinazione della posizione di rischio

a. Ai sensi del punto 83.2 dell'art. I.I.2, comma 1 del REGOLAMENTO, la posizione di rischio nel PROSPETTO 7 va calcolata ricomprendendo nella stessa tutte le società presso le quali la PARTE CORRELATA svolge le funzioni ivi descritte, ma non gli eventuali soggetti in connessione economica o giuridica con queste (cfr. art. I.I.2, comma 1, punto 37, del REGOLAMENTO¹⁹).

b. Qualora a due o più PARTI CORRELATE sia riferibile la medesima società connessa (es. due amministratori del SOGGETTO SEGNALANTE che rivestono tale carica anche nella medesima società terza), la SEGNALAZIONE va compilata considerando due distinte posizioni di rischio ognuna delle quali composta dalla PARTE CORRELATA e dalla società in comune. Il SOGGETTO SEGNALANTE evidenzierà nel PROSPETTO 1 “Dati generali e note” gli eventuali importi rilevati in più posizioni di rischio per effetto di quanto previsto dal presente punto o dal precedente.

¹⁷ Cfr. paragrafo 5.4.

¹⁸ Ai fini del presente PROSPETTO non rileva quindi la presenza di eventuali soggetti in connessione economica con la parte correlata ai sensi dell'articolo citato. A titolo di esempio si consideri il caso di Mario Rossi, amministratore della società finanziaria XYZ e in situazione di “connessione economica” con Giuseppe Bianchi, tale relazione non va considerata nella determinazione della posizione di rischio di Mario Rossi (parte correlata alla società finanziaria XYZ) ai fini della compilazione del PROSPETTO 7, mentre va rilevata nei prospetti relativi al PATRIMONIO DI VIGILANZA, COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ e GRANDI RISCHI qualora ne ricorrano i presupposti normativi.

¹⁹ Ad esempio si consideri il caso di Mario Rossi amministratore della società finanziaria XYZ e sindaco delle società ALFA e BETA, che a sua volta detiene una partecipazione del 75% nella società GAMMA; la società finanziaria XYZ ha posizioni di rischio nei confronti di tutte le società. Nella posizione di rischio della parte correlata Mario Rossi va ricompresa l'eventuale esposizione complessiva nei suoi confronti sommata a quella riferibile alle società ALFA e BETA, ma non l'esposizione nei confronti della società GAMMA.

12.3 Rispetto delle limitazioni su base complessiva alle esposizioni

a. Ai fini del rispetto del limite complessivo definito dall'art. VII.V.4, comma 1, lett. b) del REGOLAMENTO vanno considerate tutte le posizioni di rischio riconducibili a PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, anche se non superiori al 10% del PATRIMONIO DI VIGILANZA. Il rinvio, presente al comma 2 del medesimo articolo VII.V.4, a quanto previsto dall'art. VII.IV.1 del REGOLAMENTO in materia di GRANDI RISCHI va infatti inteso limitatamente alle modalità di calcolo dell'esposizione complessiva e non anche con riferimento alla soglia del 10%, rilevante ai soli fini della definizione di GRANDE RISCHIO di cui al PROSPETTO 6.

12.4 Codifica posizioni di rischio e rimando al manuale operativo

a. In considerazione del diverso aggregato di riferimento per la definizione della posizione di rischio in capo al medesimo soggetto nell'ambito del PROSPETTO 6 (GRANDI RISCHI) e 7 (Rapporti contrattuali con PARTI CORRELATE e SOGGETTI CONNESSI AD ESSE), la codifica dei soggetti va effettuata applicando le modalità operative descritte nel paragrafo 5.5 mentre per quella dei "gruppi di soggetti" si rinvia a quanto riportato nel MANUALE.

13 PROSPETTO 8. –TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

13.1 Limiti agli investimenti a medio e lungo termine

a. La prima parte del PROSPETTO 8 concerne il rispetto dei limiti agli investimenti a medio e lungo termine come previsto dall'art. VII.VI.1 del REGOLAMENTO.

b. Trattandosi di investimenti in beni strumentali, sono esclusi dal calcolo dell'aggregato il valore delle immobilizzazioni locate o da locare relative allo svolgimento dell'attività di leasing.

c. I beni strumentali vanno esposti al valore risultante dalla situazione trimestrale dei conti, appostato al netto dei rispettivi fondi rettificativi risultanti dall'ultimo bilancio approvato, avendo cura di non considerare le rettifiche inerenti a beni nel frattempo venduti o non più utilizzati.

13.2 Finanziamenti a medio/lungo termine (non rilevante per le SFOL)

a. La seconda parte del PROSPETTO concerne il rispetto dei limiti ai finanziamenti concessi a medio e lungo termine, come previsto dall'art. VII.VI.2 del REGOLAMENTO.

14 PROSPETTO 9. - PARTECIPAZIONI DETENIBILI (NON RILEVANTE PER LE SFOL)

a. Il PROSPETTO concerne il rispetto dei limiti alle partecipazioni detenibili come previsto dagli artt. VII.VIII.3 e VII.VIII.5 del REGOLAMENTO.

15 PROSPETTO 10. – CENSIMENTO DELLE PRIME 30 CONTROPARTI DEBITRICI

a. Il PROSPETTO 10 della SEGNALAZIONE richiede il censimento anagrafico delle prime 30 controparti debitorie del SOGGETTO SEGNALANTE, i cui dati di sintesi sono riportati nel PROSPETTO 11.

b. La codifica anagrafica, coerente con quella prevista per le posizioni di rischio riferibili ai medesimi soggetti censite nel PROSPETTO relativo ai GRANDI RISCHI, è effettuata utilizzando i criteri stabiliti nel MANUALE volti a consentire, da un lato, la definizione di un codice univoco per ciascuna delle 30 controparti da considerare ai fini del PROSPETTO 11 e, dall'altro, l'individuazione delle singole componenti ad esse connesse.

c. Ai fini del censimento di cui sopra, per ogni soggetto è richiesta l'indicazione degli importi inerenti l'accordato e l'utilizzato come definiti al successivo capitolo 16.

16 PROSPETTO 11. - PRIME 30 CONTROPARTI DEBITRICI

a. Ai fini di un compiuto inquadramento dei rischi creditizi assunti dai SOGGETTI SEGNALANTI, nel presente PROSPETTO vengono evidenziate le prime 30 controparti debitorie, inclusi i soggetti autorizzati, con la sola eccezione delle IMPRESE FINANZIARIE controllate dalla società finanziaria segnalante.

b. Per ogni controparte debitrice si considera il complesso delle esposizioni creditizie dirette, per cassa e di firma, intrattenute dal SOGGETTO SEGNALANTE con un cliente o un GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE.

c. Nel PROSPETTO - per ogni controparte debitrice - sono rilevati i seguenti dati:

- accordato (distinto tra “per cassa”, “di firma” e “totale”);
- utilizzato (distinto tra “per cassa”, “di firma” e “totale”);
- presunto valore di realizzo dei crediti per cassa (distinto tra “crediti in bonis”, “sofferenze”, “altri crediti dubbi”, “totale”).

d. Ai fini del presente PROSPETTO:

- per “accordato” si intende il credito che gli organi competenti del SOGGETTO SEGNALANTE hanno deliberato di concedere al soggetto (cfr. nozione di AFFIDAMENTO OPERATIVO).
- per “utilizzato” si intende l’ammontare del credito effettivamente erogato al cliente alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE; esso corrisponde al saldo contabile di fine periodo.

d. I valori di utilizzato e accordato sono al lordo delle rettifiche, analitiche o forfettarie, riferibili alle esposizioni creditizie, mentre il presunto valore di realizzo rappresenta l’ammontare al netto delle predette rettifiche.

e. Nel PROSPETTO vanno rilevate le prime 30 controparti debitorie, come sopra descritte, in ordine di accordato (o utilizzato, qualora superiore). In apposita tabella vanno rilevati i valori complessivi, per il SOGGETTO SEGNALANTE, riferiti alle tipologie di importi richiesti per ogni singolo soggetto.

17 NORME FINALI E TRANSITORIE

17.1 Entrata in vigore

a. Le disposizioni della presente CIRCOLARE entrano in vigore dalla data di emanazione, ad eccezione dei capitoli 15 e 16 (prospetti inerenti le prime 30 controparti debitorie) la cui compilazione è richiesta a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2013.

17.2 Abrogazioni

a. Contestualmente all'entrata in vigore della presente CIRCOLARE è abrogata la Circolare BCSM n. 2011-01.

17.3 Termine di inoltro delle prime segnalazioni

a. In considerazione dei possibili adeguamenti ai sistemi informativi aziendali richiesti per adempiere agli obblighi informativi previsti dalla CIRCOLARE, il termine di invio a BCSM della segnalazione:

- riferita al 31 dicembre 2012, è posticipato al 15 aprile 2013;
- riferita al 30 giugno 2013, è posticipato al 30 settembre 2013.